

## TRIBUNALE

### Sentenza del Tribunale del 19 marzo 2013 — in 't Veld/Commissione

(Causa T-301/10) <sup>(1)</sup>

**[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi al progetto di accordo commerciale internazionale anticontraffazione (ACAC-ACTA) — Documenti relativi ai negoziati — Diniego d'accesso — Eccezione relativa alla tutela dell'interesse pubblico in materia di rapporti internazionali — Errore manifesto di valutazione — Proporzionalità — Obbligo di motivazione»]**

(2013/C 129/26)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

**Ricorrente:** Sophie in 't Veld (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti O. W. Brouwer e J. Blockx)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Hermes e C. tem Dam, successivamente C. Hermes e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

#### Oggetto

Inizialmente, domanda di annullamento parziale della decisione SG.E.3/HP/psi — Ares (2010) 234950 della Commissione, del 4 maggio 2010, in quanto nega l'accesso a taluni documenti relativi al progetto di accordo commerciale internazionale anticontraffazione (ACAC)

#### Dispositivo

1) *La decisione della Commissione del 4 maggio 2010, recante il riferimento SG.E.3/HP/psi — Ares (2010) 234950, è annullata per la parte in cui nega l'accesso ai documenti nn. 21-25 dell'elenco allegato a tale decisione, nonché alle seguenti occultazioni effettuate in altri documenti di detto elenco:*

— documento n. 45, a pagina 2, sotto il titolo «Partecipanti», secondo capoverso, ultima frase;

— documento n. 47, a pagina 1, sotto il titolo «Partecipanti», secondo capoverso, ultima frase;

— documento n. 47, a pagina 2, sotto il titolo «1. Digital Environment (including Internet)», secondo capoverso, ultima frase;

— documento n. 48, a pagina 2, capoverso sotto il punto 4, ultima parte di frase.

2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*

3) *La sig.ra Sophie in 't Veld supporterà la metà delle proprie spese, nonché la metà delle spese della Commissione europea.*

4) *La Commissione supporterà la metà delle proprie spese, nonché la metà delle spese della sig.ra in't Veld.*

<sup>(1)</sup> GU C 260 del 25.9.2010.

### Sentenza del Tribunale del 19 marzo 2013 — Firma Van Parys/Commissione

(Causa T-324/10) <sup>(1)</sup>

**[«Unione doganale — Importazione di banane provenienti dall'Ecuador — Recupero di dazi all'importazione — Domanda di sgravio di dazi all'importazione — Articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Errore delle autorità doganali — Negligenza manifesta dell'interessato»]**

(2013/C 129/27)

Lingua processuale: l'olandese

#### Parti

**Ricorrente:** Firma Léon Van Parys (Anversa, Belgio) (rappresentanti: inizialmente P. Vlaemminck e A. Hubert, successivamente P. Vlaemminck, R. Verbeke e J. Auwerx, avvocati)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: L. Keppenne e F. Wilman, agenti)

**Interveniente a sostegno della ricorrente:** Regno del Belgio (rappresentanti: J.-C. Halleux e M. Jacobs, agenti, assistiti da P. Vander Schueren, avvocato)

#### Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2010) 2858 def. della Commissione del 6 maggio 2010, che dichiara che è legittimo contabilizzare a posteriori i dazi e che lo sgravio dei dazi è giustificato nei confronti di un debitore, ma non nei confronti di un altro debitore in un caso specifico

#### Dispositivo

1) *L'articolo 1, paragrafo 3, della decisione C(2010) 2858 def. della Commissione, del 6 maggio 2010, che dichiara che è legittimo contabilizzare a posteriori i dazi all'importazione e che lo sgravio dei dazi è giustificato nei confronti di un debitore, ma non nei confronti di un altro debitore in un caso specifico, è annullato.*